

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PAOLO DI STEFANO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Con ricorso depositato in data 1.12.2025, il ricorrente, da lungo tempo titolare di un rapporto di conto corrente che prevedeva un affidamento di lire 5.000.000 (oggi euro 2.583,00), lamenta l'illegittimità del recesso effettuato dall'intermediario limitatamente alla collegata linea di affidamento. In particolare, deduce di avere appreso della revoca dell'affidamento nel mese di febbraio 2025, dopo aver constatato un blocco dei sistemi ed essersi recato in filiale. Ivi, richieste informazioni sulle modalità del recesso, il ricorrente veniva informato della notifica effettuata nei suoi confronti in data 02.10.2024 di una raccomandata A/R contenente il preavviso di recesso. Il ricorrente, contestato il recapito di tale comunicazione e quindi il corretto operato della banca, chiede la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per via dell'immotivato recesso nella misura di € 5.000,00.

L'intermediario, ritualmente costituitosi, produce copia della comunicazione di recesso inviata al ricorrente il 02.10.2024 tramite raccomandata A/R. Precisa che la comunicazione non veniva notificata in quanto il destinatario risultava sconosciuto, sebbene l'indirizzo fosse quello estratto dal proprio archivio. Inoltre, in data 03.12.2024 la resistente inviava un SMS al ricorrente, invitandolo a presentarsi presso la filiale di riferimento, dove, per le vie brevi, si comunicavano al cliente i motivi che avevano portato a revocare l'affidamento. La revoca dell'affidamento è avvenuto in data 11.12.2024. In data 19.02.2025 il cliente ha presentato espressa richiesta di avere copia della comunicazione di recesso mai ricevuta, che gli è stata consegnata brevi mani. In data 14.03.2025 il ricorrente ha chiesto un nuovo fido, che gli è stato negato. L'intermediario, quindi, rileva di avere agito correttamente e poiché la

domanda risarcitoria non è nemmeno provata, insta per il rigetto del ricorso e, prima ancora, per la sua inammissibilità poiché la domanda sarebbe preordinata ad ottenere il ripristino della linea di credito. In sede di repliche, parte ricorrente insiste nel ricorso, precisando che il messaggio inviato dall'intermediario il 3.12.2024, con il quale ricorrente era invitato a recarsi in filiale, è stato recapitato ben 62 giorni dopo l'invio della comunicazione di recesso (mai recapitata) e comunque tale messaggio era privo di qualsiasi riferimento alla revoca dell'affidamento. Solo in data 19.02.2025 il ricorrente ha avuto piena contezza dell'avvenuto recesso, senza peraltro che gli fossero comunicati i motivi dello stesso. Ciò ha comportato l'impossibilità di addivenire ad un regolare addebito delle utenze domiciliate nel rapporto di conto corrente, con conseguente ricezione da parte del ricorrente delle relative diffide. In riferimento alla copia della nota di recesso prodotta dalla banca, evidenzia che l'indirizzo riportato dall'intermediario non è quello corretto, in quanto incompleto, e differente dall'indirizzo indicato in altre comunicazioni provenienti dallo stesso intermediario. L'intermediario ha formulato controrepliche per insistere su quanto già dedotto, osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, lo stesso ha avuto notizia della revoca dell'affidamento quando si è recato in filiale, dopo la ricezione del messaggio.

DIRITTO

L'oggetto della controversia verte sulla legittimità della condotta tenuta dall'intermediario in occasione della revoca dell'affidamento collegato ad un rapporto di conto corrente.

In via preliminare occorre soffermarsi sulla eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto volto a ottenere la condotta a un facere infungibile, quindi al di fuori del perimetro di competenza dell'ABF.

L'eccezione è infondata.

La domanda proposta in ricorso non è funzionale ad ottenere il ripristino della linea di credito revocata in data 11.12.2024, come prospettato da parte resistente, ma l'accertamento della condotta tenuta dalla banca, con conseguente richiesta di risarcimento danni; danni che, secondo il ricorrente, sarebbero conseguenza diretta e immediata dell'illegittimità del recesso.

La formulazione del petitum è pertanto in linea con le Disposizioni ABF: "All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro".

Nel merito, il ricorso è fondato nei termini che di seguito si espongono.

In materia di recesso dalle operazioni bancarie in conto corrente, l'art. 1855 c.c., dettato con riferimento alle operazioni in conto corrente e applicabile anche al conto corrente di corrispondenza prevede: "Se l'operazione regolata in conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni". Medesimo principio è previsto anche dall'art. 1845 c.c. in materia di apertura di credito: "Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni".

La disciplina generale, quindi, riconosce agli intermediari il diritto potestativo di recedere unilateralmente da un rapporto a tempo indeterminato, onerandolo di fornire il preavviso all'altro contraente.

Si tratta del c.d. "recesso ad nutum", per il quale i Collegi territoriali ritengono, in via prevalente, che in presenza di un rapporto a tempo indeterminato, esso sia legittimamente esercitato "senza che vi sia necessità per l'intermediario di esplicitare le ragioni che lo hanno determinato, trattandosi di facoltà espressamente prevista dalla legge" (cfr. ex multis Collegio di Milano, n. 7594/2022; Collegio di Roma, n. 6164/2022).

Al ricorrere di tali circostanze, si è anche sostenuto che “esigere che la banca giustifichi l’esercizio del suo diritto a sciogliersi dal vincolo contrattuale significherebbe snaturare l’istituto in esame, tramutandolo in un recesso per giusta causa e di fatto annullando la differenza ontologica esistente tra le due tipologie di recesso” (cfr. Collegio di Roma, n. 15035/2020)”.

Più di recente, l’orientamento consolidato dei Collegi ha ritenuto che la previsione di un obbligo di motivazione sia incompatibile con la natura del recesso ad nutum, la cui legittimità non può essere subordinata alla comunicazione delle sottese ragioni al cliente; pertanto, quest’ultimo, non potrebbe avanzare su tale aspetto alcuna pretesa risarcitoria, fatta salva la comprovata violazione dei principi di correttezza e buona fede.

Ciò posto, si osserva che in materia di revoca dell’affidamento, i Collegi concordano nel ritenere che, quand’anche nel contratto sia espressamente prevista la possibilità di esercitare il recesso ad nutum, senza invocare una giusta causa, lo stesso debba avvenire nel rispetto del principio di buona fede e con modalità non improvvise e arbitrarie (cfr. ex multis Collegio di Bari, decisione n. 8890/20).

In particolare, i Collegi ABF affermano la necessità dell’invio di un adeguato preavviso al cliente ogni qual volta l’intermediario intenda recedere dal contratto e revocare l’affidamento senza invocare una giusta causa (cfr. ex multis Collegio di Milano, decisione n. 1172/16, secondo cui “il recesso deve essere comunicato formalmente e, ove la revoca non sia determinata da giusta causa, deve essere assegnato al cliente un adeguato preavviso che, in assenza di un diverso termine fissato contrattualmente, la disciplina legislativa fissa in quindici giorni (art. 1845, comma 3, c.c. e art. 1855 c.c. in caso di operazioni regolate in conto corrente)”.

In termini generali, sulla questione relativa alla legittimità del recesso, la Corte di Cassazione ha specificamente statuito che “L’esercizio del potere contrattuale (di recesso) riconosciuto dall’autonomia privata deve essere posto in essere nel rispetto di determinati canoni generali - quali quello della buona fede oggettiva, della lealtà dei comportamenti e della correttezza (alla luce dei quali devono essere interpretati gli stessi atti di autonomia contrattuale). Il fine da perseguire è quello di evitare che il diritto soggettivo possa sconfinare nell’arbitrio” (Cass. n. 20106/2009).

Non può escludersi, quindi, che anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca del rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto, esso assuma connotati del tutto impreveduti ed arbitrari “tali, cioè, da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dalla banca ed all’assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto, e non potrebbe perciò pretendersi sia pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate, se non a patto di svuotare le ragioni stesse per le quali un’apertura di credito viene normalmente convenuta” (Cass. 4538/1997 e in senso conforme: Cass. 9307/1994; 11566/1993; 2642/2003).

Da quanto sopra si ricava che: a) il recesso dell’intermediario non è collegato, anche laddove ad nutum, ad un onere motivazionale; b) deve in ogni caso essere esercitato in conformità dei canoni di correttezza e buona fede, fornendo un adeguato preavviso e non appalesandosi come imprevisto e arbitrario.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, non può non censurarsi la condotta che la banca ha assunto nei confronti del ricorrente, il quale, in effetti, non è stato correttamente informato del recesso dal rapporto di affidamento di € 2.583, collegato al rapporto di conto corrente n. ***127.

La sussistenza, la natura e la misura di tale linea di credito è circostanza incontestata tra le parti, e quindi sufficientemente provata, anche se sfornita di supporto documentale (nessuna delle parti ha prodotto il relativo contratto).

Passando al nucleo della questione, in atti vi è copia della raccomandata A/R del 2.10.2024 che l’intermediario ha indirizzato al ricorrente per comunicargli di volersi avvalere della possibilità di recesso dal contratto di linea di credito, con la precisazione che gli affidamenti a carico del cliente sarebbero stati revocati decorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Tuttavia, l'intermediario non ha fornito la prova dell'effettiva ricezione di tale nota; nota che - invero - risulta spedita ad un indirizzo diverso (melius, incompleto) da quello utilizzato dalla banca per le precedenti comunicazioni (v. doc. di parte ricorrente) e restituita al mittente per indirizzo sconosciuto. Al riguardo, la resistente sostiene di avere spedito la comunicazione di recesso all'indirizzo presente nei suoi archivi, ma la mancata produzione del contratto, che avrebbe potuto dirimere il dubbio sulla completezza dell'indirizzo indicato nei documenti bancari e utilizzato dall'intermediario, è determinante. Risulta in ogni caso che la notifica della raccomandata non si sia perfezionata, in quanto restituita al mittente per recapito sconosciuto e non già per compiuta giacenza per irreperibilità del destinatario. Una condotta improntata a diligenza professionale avrebbe in realtà imposto alla resistente, a fronte della restituzione del plico per "destinatario sconosciuto", di esperire le opportune verifiche anagrafiche. Quindi, una volta accertata l'effettiva residenza, la banca avrebbe dovuto effettuare un ulteriore tentativo di notifica ed inviare il preavviso di recesso presso il recapito corretto.

Privo di pregio è il riferimento al messaggio (sms) che sarebbe stato inviato al ricorrente il 3.12.2024 sia perché non ne è noto il contenuto, sia perché lo stesso non sarebbe stato tempestivo, visto che la revoca della linea di credito è avvenuta in data 11.12.2024.

Può dunque scrutinarsi la domanda risarcitoria connessa ai danni lamentati dal ricorrente a causa del mancato recapito del preavviso di recesso.

Il ricorrente sostiene che l'imprevista revoca dell'affidamento non gli abbia permesso di ripianare l'esposizione affidata, con conseguente omesso pagamento delle utenze domiciliate sul rapporto di conto corrente e, quindi, interruzione della fornitura di energia elettrica (cui è conseguito il danneggiamento degli elettrodomestici utilizzati nell'abitazione interessata dall'interruzione).

Tali allegazioni sono sfinite di prova.

L'unico elemento che costituisce fonte di prova è la copia di una diffida legale che il ricorrente ha ricevuto da parte del fornitore di energia elettrica, con cui è stato sollecitato il pagamento di due fatture emesse nel mese di dicembre 2024. Questa diffida, datata 14.02.2025, non prova che il ricorrente avesse subito l'interruzione della fornitura elettrica che avrebbe causato il danneggiamento di imprecisati elettrodomestici, ma, vista la concomitanza con la revoca dell'affidamento, dà conto del fatto che i pagamenti delle utenze avvenissero nella modalità indicata dal ricorrente e che ad essere rimaste insolute fossero state le fatture emesse nel periodo corrispondente a quello dedotto in lite.

Ad ogni modo, la mancata produzione di documentazione tecnica e contabile dalla quale ricavare la tipologia e l'ammontare dei danni agli elettrodomestici, non consente di ritenere congrua la quantificazione del danno operata dal ricorrente.

Né il danno può essere ritenuto in re ipsa, gravando sul ricorrente l'onere di provare sia l'an che il quantum della pretesa risarcitoria (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 1642/19).

Tuttavia, è innegabile che l'improvviso azzeramento della liquidità dal conto in cui vengono canalizzati - come provato - pagamenti, utenze e quant'altro occorre per la gestione dei bisogni quotidiani, abbia generato un pregiudizio in capo al ricorrente, al quale, la banca, nella fase antecedente al ricorso ha offerto la somma di euro 500,00. E tale circostanza, menzionata dall'intermediario in sede di controdeduzioni e non contestata dal ricorrente, lungi dall'integrare un riconoscimento del debito, è comunque sintomatica della precisa disponibilità delineata dal resistente che, se disattesa, violerebbe il principio secondo cui *nemo potest venire contra factum proprium*, espressione di correttezza e buona fede.

Si ritiene pertanto congruo quantificare in € 500,00 la misura del risarcimento spettante a parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla corresponsione dell'importo complessivo di € 500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE